COMUNE DI CADEO

Deliberazione n. 45 del 18/09/2025

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza **ORDINARIA** di **prima** convocazione

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL G.P.L. USATI PER IL RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), 23 DICEMBRE 1998, N. 448 E S.M.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciotto** del mese di **Settembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali e il Sindaco.
All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
TOMA MARIA LODOVICA	X	
AMICI DONATELLA	X	
BRICCONI MARCO	X	
LAMBERTINI GIAN MARCO	X	
FRANCIA FEDERICO	X	
PAPPALARDO DAVIDE	X	
ARISI SIMONE		X

	Presenti	Assenti
MASSA ALESSIA	X	
POGGI DELIA	X	
BRUSCHI FILIPPO		X
MAGGI ANNALISA		X
RUSSOTTO RINO		X
CARDIS ANGELO	X	

PRESENTI: 9 ASSENTI: 4

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **AVV. PALOPOLI FRANCESCO** il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIAN MARCO LAMBERTINI** nella sua qualità di**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE NON METANIZZATE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE DEL COSTO DEL GASOLIO O DEL G.P.L. USATI PER IL RISCALDAMENTO - ART. 8, COMMA 10, LETTERA C), 23 DICEMBRE 1998, N. 448 E S.M.

Rientra in aula l'ass. Francia alle ore 20.18.
L'assessore Bricconi relaziona sul punto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- il D.P.R. del 26 agosto 1993, n. 412 ed il relativo allegato A che inseriscono il ns. Comune nella zona climatica E (2559 gradi/giorno);
- la Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 (legge finanziaria 1999) relativa alla concessione di una riduzione del prezzo di gasolio e G.P.L. utilizzati come combustibile per riscaldamento utilizzati in particolari aree geografiche, non metanizzate, di Comuni ricadenti nella zona climatica E;
- la Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (legge finanziaria 2000), nell'art. 12, comma 4, che ha operato la sostituzione della lettera c, comma 10 dell'art. 8 della Legge n. 448/1998, ampliando il campo di applicazione delle agevolazioni anche alle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti in zona climatica E;
- il D.L. n. 268 del 30 settembre 2000 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 354 del 23 novembre 2000 ed integrato dall'art. 27 comma 3 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, legge finanziaria 2001), nell'art. 4 comma 2 che recita:
  "Ai fini dell'applicazione del beneficio, di cui alla lettera c indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, per frazioni di Comune si intendono porzioni edificate, ……, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";
- il D.P.R. n. 361 del 30 settembre 1999 che fissa le agevolazioni per il beneficio sul combustibile da riscaldamento;
- la Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001), nell'art. 27 comma 1, che rivede il regime delle agevolazioni, ed il comma 2 che concede le agevolazioni fino all'entrata in vigore di un successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 8 comma 13 della citata Legge n. 488/1998, secondo le procedure di cui al D.P.R. n. 361/1999;

ATTESO che:

- l'Agenzia delle Dogane, con proprie comunicazioni, ha provveduto a chiarire ulteriormente i dettagli relativi all'esatta applicazione dell'art. 8, comma 10, lett. c) della sopracitata L. 448/1998 e s.m.i.;
- in particolare, con la comunicazione n. 41017 del 12/4/2010, è stato precisato che "... il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle porzioni edificate (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR n. 412/1993, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse";

VISTA la comunicazione n. 33442 del 10/06/2019 dell'Agenzia delle Dogane con la quale si è resa nota la Decisione (UE) 2019/814 del 17/05/2019 che autorizza l'Italia ad applicare l'agevolazione indicata fino al 31 dicembre 2024;

VISTA l'ulteriore comunicazione n. 162606 del 11/03/2025 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con la quale, nelle more della conclusione dell'iter istruttorio in corso presso le istituzioni europee per il rinnovo dell'autorizzazione all'Italia, si ritiene applicabile il beneficio fiscale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 16/06/2001 ad oggetto "individuazione delle località del territorio comunale non servite da rete di distribuzione gas metano ai fini dell'applicazione dei benefici economici di cui alle Leggi 448/1999 e 388/2000;

CONSIDERATO che:
- dal 2001 ad oggi non si è provveduto all'aggiornamento delle aree del territorio non servite dalla rete di distribuzione gas;
- nel Comune non vi sono frazioni non metanizzate bensì esistono solamente porzioni edificate ubicate fuori dal centro abitato non servite dalla rete gas;
- sia necessario individuare altresì come "zone del territorio comunale non metanizzate" le aree esterne alla fascia di 80 ml. di distanza dalla più vicina condotta del gas, con esclusione di eventuali porzioni edificate del centro abitato dove ha sede la casa comunale;
- si precisa che la distanza di 80 ml. deve essere misurata tra la più vicina condotta del gas metano e l'edificio per il quale il combustibile viene utilizzato e che qualora un edificio ricada anche solo parzialmente nell'area considerata metanizzata deve essere considerato metanizzato;

CONSIDERATO inoltre che:
- la legge finanziaria 2010 non prevede più l'estensione del beneficio di cui all'art. 8 comma 10 della Legge 448/98 e s.m.i. ai residenti all'interno del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- la perimetrazione del centro abitato ove ha sede la casa comunale è stata modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 02/09/2025;
- nel corso dell'iter di redazione del Quadro Conoscitivo del nuovo Piano Urbanistico Generale, si è provveduto ad acquisire dai gestori dei pubblici servizi, cartografia delle reti tecnologiche presenti sul territorio comunale;
- risulta pervenuta da 2iRete Gas S.p.A. Dipartimento Nord Ovest Area Gas Piacenza, la documentazione in formato dwg e pdf, riportante la cartografia delle reti gas metano;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare l'individuazione delle zone non metanizzate del Comune che possono godere del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del gas g.p.l. previsti per legge, meglio illustrati nell'elaborato cartografico redatto dal Settore Tecnico ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Tecnico per quanto attiene la regolarità tecnica;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile, in quanto, trattandosi di individuazione delle zone non metanizzate del territorio comunale, non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49.1 del D. Lsg.vo n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. n. 213/2012;

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano si ha il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio:
presenti nr. 9
favorevoli nr. 8
astenuti nr. 1 (Maggi)
contrari nr.0

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** la relazione tecnica illustrativa e l'elaborato cartografico redatti dal Settore Tecnico prot. n. 0011750 del 08/09/2025;

3. **DI AGGIORNARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa che qui si intende integralmente riportato, ai soli fini dell'applicazione del beneficio dall'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'individuazione delle "zone non metanizzate", come da elaborato cartografico redatto dal Settore Tecnico ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

4. **DI CONFERMARE**, come esposto in premessa, che per insediamenti in "zone non metanizzate" si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o gpl, collocate al di fuori della fascia di 80 m nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, come evidenziato nella planimetria suindicata;

5. **DI DISPORRE** che copia del presente atto sia trasmessa, a cura del Settore Tecnico, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Accise e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante l'esigenza di aggiornare l'individuazione delle zone non metanizzate del Comune che possono godere del beneficio della riduzione del prezzo del gasolio e del gas g.p.l. previsto per legge, con separata votazione,

PROCEDUTOSI a votazione palese per alzata di mano si ha il seguente esito proclamato dal Presidente del Consiglio:
presenti nr. 9
favorevoli nr. 8
astenuti nr. 1 (Maggi)
contrari nr.0

DELIBERA

DI DICHIARARE Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m..

Letto, confermato e sottoscritto

IL IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gian Marco Lambertini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Palopoli Francesco

(atto sottoscritto digitalmente)